

# Imposta preventiva: averi all'interno di un gruppo

Nel febbraio 2019, l'AFC ha pubblicato un chiarimento della prassi amministrativa in cui viene ammesso, all'interno di un gruppo, un rimpatrio di averi in neutralità fiscale



**Christian Ballabio**

Esperto fiscale dipl. fed., lic. oec. publ.  
Membro STEP  
Amministratore delegato  
Fidinam & Partners SA, Lugano



**Giuseppe Lerosé**

Specialista in finanze e contabilità con att. fed.  
Vice-direttore  
Fidinam & Partners SA, Lugano

*In data 5 febbraio 2019, l'AFC ha emesso una comunicazione sul chiarimento della prassi amministrativa, nella quale viene ammesso, per i finanziamenti all'interno di un gruppo, un rimpatrio di averi in neutralità fiscale in materia di imposta preventiva. Con questo contributo andremo ad analizzare i requisiti formali posti dal legislatore in materia di finanziamenti all'interno di un gruppo e della nuova prassi amministrativa. A determinate condizioni, l'emissione di prestiti obbligazionari di società estere di un gruppo, con messa a disposizione di garanzie da una società del gruppo situata in territorio svizzero, non verrà trattata né come averi di clienti, né come prestito obbligazionario svizzero. Il rimpatrio degli averi dall'estero verso la società svizzera potrà quindi avvenire in neutralità fiscale.*

L'art. 14a dell'Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2017. Da allora, subordinatamente all'adempimento di determinate condizioni concernenti i prestiti esteri garantiti a livello nazionale, il rimpatrio di averi in Svizzera è consentito, senza che l'emissione estera di un'obbligazione venga attribuita, ai fini dell'imposta preventiva, al garante svizzero.

In questo contributo andremo ad analizzare i requisiti e le nozioni giuridiche e tecniche dell'art. 14a cpv. 3 OIPrev riguardante gli averi all'interno di un gruppo e l'adempimento del nuovo chiarimento fiscale emesso dall'AFC.

## II. La prassi amministrativa prima dell'introduzione dell'art. 14a OIPrev

Prima dell'introduzione dell'art. 14a OIPrev da parte del Consiglio federale, la prassi amministrativa prevedeva che, allorché una società svizzera di un gruppo internazionale si prestava quale garante di un prestito obbligazionario emesso da una società del gruppo estero, la stessa veniva considerata dall'AFC quale emissione di obbligazione svizzera<sup>[2]</sup>, come se fosse a tutti gli effetti la società svizzera ad aver emesso il prestito obbligazionario o come averi di clienti (art. 16 OIPrev). Secondo la dottrina e la giurisprudenza si considerano averi di clienti i crediti generati dal deposito di valori patrimoniali presso una banca o una cassa di risparmio<sup>[3]</sup>. Di conseguenza, gli interessi riconosciuti agli investitori, venivano colpiti da imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge sull'imposta preventiva [LIP; RS 642.21]).

Si è in presenza di un'obbligazione di prestiti quando un debitore accetta fondi alle stesse condizioni da più di dieci creditori che fanno riferimento alla stessa relazione di credito.

I. Introduzione.....	117
II. La prassi amministrativa prima dell'introduzione ...	117
dell'art. 14a OIPrev.....	117
III. L'applicazione dell'art 14a OIPrev.....	118
IV. Chiarimento della prassi amministrativa riferita	
agli averi all'interno di un gruppo .....	118
A. La normativa.....	118
B. La procedura.....	119
C. Esempi pratici .....	119
V. Conclusione.....	119

## I. Introduzione

Il 5 febbraio 2019, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato una comunicazione di chiarimento della prassi amministrativa concernente l'imposta preventiva nell'ambito degli averi all'interno di un gruppo<sup>[1]</sup>.

[1] Comunicazione AFC, del 5 febbraio 2019, sull'imposta preventiva: averi all'interno di un gruppo, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html> (consultato il 10.03.2020).


[2] STEFAN OESTERHELT, Verrechnungssteuer und Emissionsabgabe bei Konzernfinanzierung, in: EF n. 9/2011, p. 756 s.

[3] KURT ARNOLD, in: Martin Zweifel/ Mischael Besuch/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2ª ed., Basilea 2012, N 294 ad art. 4 LIP.

L'importo di credito deve ammontare minimo a fr. 500'000[4].

Per quanto concerne, invece, una riqualifica quali averi di clienti, la stessa si evidenzia allorché gli averi di clienti sono considerati generati come depositi presso una banca o una cassa da risparmio svizzera.

Figura 1: Rappresentazione grafica



Questa riqualifica fiscale da parte dell'AFC rendeva molto onerose le operazioni finanziarie e limitava le società facenti parte di un gruppo nel poter avere finanziamenti esterni con garanzie prestate dalla società svizzera senza venire assoggettati all'imposta preventiva.

Per motivi puramente finanziari e per limitare il trasferirsi di aziende fortemente capitalizzate verso l'estero[5], il Consiglio federale ha introdotto delle modifiche nell'ordinanza, che sono entrate in vigore il 1° agosto 2010, migliorando in parte la situazione attuale: in tal modo si consente di esentare dall'imposta preventiva gli averi all'interno di un gruppo, evitando che questi vengano riqualificati come obbligazioni oppure come averi di clienti (art.14a OIPrev)[6].

### III. L'applicazione dell'art 14a OIPrev

Nell'ambito di attività di finanziamento estero di società di un gruppo, indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse, gli averi tra società del gruppo non sono considerati, né obbligazioni ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LIP, né averi di clienti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. d LIP, a condizione che[7]:

- a) una società svizzera facente parte del gruppo garantisca un'obbligazione emessa di una società estera del gruppo; e
- b) i fondi trasferiti dalla società estera del gruppo alla società svizzera del gruppo non superino, alla data di chiusura del

[4] AFC, Circolare n. 46, del 24 luglio 2019, sul "Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, dei riconoscimenti di debito, delle cambiali e delle sottopartecipazioni", n. 1.2.2, p. 2.

[5] Spiegazioni DFF, Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi), del 10 marzo 2017, p. 4, punto 1.3.

[6] ARNOLD (nota 3), N 294 ad art. 4.

[7] I criteri sono da intendersi cumulativi.

bilancio, l'ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo calcolati secondo una norma contabile riconosciuta (*International Financial Reporting Standard* [IFRS]).

Con la modifica della prassi, si vuole facilitare il rimpatrio di fondi dalle società del gruppo estere verso la società garante del gruppo svizzera.

## IV. Chiarimento della prassi amministrativa riferita agli averi all'interno di un gruppo

### A. La normativa

La normativa che ammette, all'interno di un gruppo, un rimpatrio di averi in neutralità fiscale in materia d'imposta preventiva, prevede che:

- 1) nel caso di emissione di un'obbligazione estera garantita da una società svizzera del gruppo, gli averi esistenti tra le società del gruppo non sono considerati, ai fini dell'imposta preventiva, né obbligazioni né averi da clienti, indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse;
- 2) il rimpatrio degli averi della società estera del gruppo verso la società svizzera garante del gruppo è al beneficio dell'esenzione fiscale in materia d'imposta preventiva, fino a concorrenza dell'ammontare del capitale proprio di tutte le società estere del gruppo;
- 3) il capitale proprio del gruppo deve venir calcolato secondo le norme internazionali riconosciute (IFRS);
- 4) se non vi è una partecipazione al 100%, il capitale proprio di tale società del gruppo è preso in considerazione solamente nella misura della relativa quota di partecipazione;
- 5) il rimpatrio di averi alla società svizzera del gruppo può alternativamente:
  - a) essere effettuato direttamente dalla società estera emittente del prestito obbligazionario, oppure
  - b) quando la società estera emittente trasferisce inizialmente gli averi in questione a delle società estere del gruppo, il rimpatrio può essere effettuato ulteriormente da tali società estere del gruppo mediante trasferimento di averi per un ammontare massimo corrispondente alla somma dei loro capitali propri.

L'AFC chiarisce ulteriormente che il metodo possibile per il rimpatrio in neutralità fiscale degli averi in Svizzera può essere eseguito con la variante del "capitale proprio" o variante della "compensazione" e, più precisamente:

- 1) il metodo del capitale proprio limita essenzialmente il rimpatrio degli averi verso la società svizzera del gruppo, che si è prestata da garante, fino al massimo alla totalità del capitale proprio delle società estere del gruppo, calcolato secondo una norma contabile riconosciuta;
- 2) il metodo della compensazione consiste nel rimpatrio degli averi concessi, fino al massimo alla somma dei prestiti concessi dalle società svizzere di un gruppo alle società estere dello stesso gruppo.

Va precisato che il capitale proprio delle società estere non rappresenta una soglia di esenzione o di una sorta di franchigia

fiscale, bensì una soglia di limite massimo che, qualora venisse superata, l'obbligazione nel suo insieme verrebbe fiscalmente riconsiderata come emessa dalla Svizzera e, quindi, gli interessi versati diventerebbero soggetti all'imposta preventiva (art. 4 cpv.1 lett. a LIP).

### B. La procedura


Al fine di poter beneficiare di una delle due soluzioni proposte è necessario presentare una richiesta di autorizzazione all'AFC (ruling[8]) in via preventiva, nella quale saranno anche specificati i requisiti procedurali da adottare[9].

### C. Esempi pratici

#### Esempio 1

Società estera C del gruppo che detiene un capitale proprio secondo le norme IFRS di 10 mio. di fr. ha emesso un prestito obbligazionario di 10 mio. di fr., garantito dalla società del gruppo svizzera A. Inoltre, si conoscono la totalità dei capitali propri secondo le norme riconosciute delle società estere del gruppo B e D, equivalenti ad un totale di 30 mio. di fr. La società estera del gruppo decide di rimpatriare 10 mio. di fr. verso la società svizzera del gruppo.

Figura 2: Schema riassuntivo



Proposta di soluzione:

- totalità del capitale proprio secondo le norme contabili riconosciute delle società estere del gruppo equivalgono a 30 mio. di fr.;
- la società estera C può trasferire in Svizzera in esenzione d'imposta preventiva fino ad un massimo di 30 mio. di fr.;
- il pagamento degli interessi di C verso gli investitori non saranno, dunque, assoggettati a trattenuta d'imposta preventiva (art. 14a cpv. 1 OIPrev.).


[8] AFC, Comunicazione del 29 aprile 2019 sulla procedura formale per gli accordi fiscali preliminari/ruling fiscali quali oggetto dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html> (consultato il 10.03.2020).

[9] AFC, Comunicazione del 5 febbraio 2019 sull'imposta preventiva: averi all'interno di un gruppo, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html> (consultato il 10.03.2020).

#### Esempio 2

Società estera C del gruppo che detiene un capitale proprio secondo le norme IFRS di 10 mio. di fr. ha emesso un prestito obbligazionario di 10 mio. di fr., remunerato al 4%, garantito dalla società del gruppo svizzera A. Inoltre, si conoscono la totalità dei capitali propri secondo le norme riconosciute delle società estere del gruppo B e D, equivalenti ad un totale di 30 mio. di fr. La società estera del gruppo decide di rimpatriare 40 mio. di fr. verso la società svizzera del gruppo.

Figura 3: Schema riassuntivo



Proposta di soluzione:

- totalità del capitale proprio secondo le norme contabili riconosciute delle società estere del gruppo equivalgono a 30 mio. di fr.;
- la società estera C può trasferire in esenzione d'imposta preventiva fino ad un massimo di 30 mio. di fr.;
- la totalità del rimpatrio in neutralità fiscale, non beneficia delle condizioni poste dall'art. 14 cpv. 3 lett. b OIPrev, il prestito viene ricalificato dall'AFC come prestito obbligazionario emesso dalla società svizzera A. Questo comporta che gli interessi pagati agli investitori della società C, debbano essere assoggettati all'imposta preventiva;
- l'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, in questo caso la società svizzera (art. 10 cpv. 1 LIP);
- qualora la società svizzera A non riuscisse a traslare l'imposta preventiva al beneficiario economico finale (art. 14 LIP), l'AFC applicherà il metodo così detto "netto per lordo" con un'imposizione alla fonte del 53,8%;
- essendo l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, la stessa non potrà essere dedotta dai conti annuali quale costo commercialmente giustificato (art. 59 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]) in quanto avrebbe dovuto essere traslata dal debitore dell'imposta e messa a carico del beneficiario che, a determinate condizioni, avrebbe anche potuto recuperare la stessa.

### V. Conclusione

Nonostante il suesposto chiarimento della prassi amministrativa, la competitività della piazza finanziaria svizzera in ambito dei finanziamenti di gruppo resta limitata. Nel

contesto internazionale, i gruppi svizzeri sono penalizzati sia per quanto riguarda l'ormai anacronistica aliquota dell'imposta preventiva, ma anche per l'applicazione di norme anti abuso che indirettamente colpiscono anche il finanziamento effettuato al di fuori dei confini nazionali. Con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (SAI) l'imposta preventiva dovrebbe aver cessato la sua funzione di garanzia, in particolare nei confronti dei creditori esteri che, nonostante qualche piccolo miglioramento nel sistema, di fatto corrono il rischio di soffrire una doppia tassazione.

Rimane in sospeso la tematica del recupero dell'imposta preventiva qualora la società garante svizzera non riuscisse a traslare l'imposta a carico del beneficiario della prestazione imponibile, in quanto non debitrice diretta degli interessi corrisposti agli investitori.